

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

R.G. N. 4022/2014

SENTENZA N.

763
218
Cron. 3334
2018
Rep 1342

IL TRIBUNALE DI LUCCA

in composizione monocratica nella persona del G.O.T. Dott. Carlo Mancini;

decidendo ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da

INBENI SPA in liquidazione (c.f./p.iva: 0110001057), in persona della liquidatrice *pro tempore*, [illegibile] (c.f.: [illegibile]), e [illegibile] (c.f.: [illegibile]), domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Morini, che le rappresenta e difende;

ATTRICI-OPPONENTI

contro

AGENZIA CONSULENZA LANCETTI & CARRASIANI, Soc. Coop. (c.f./p.iva: 0211498050), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliata presso lo studio degli Avv. [illegibile] e [illegibile], che la rappresentano e difendono;

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: rapporti bancari

Conclusioni delle attrici: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione, in relazione al contratto di finanziamento dedotto in giudizio: 1. Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e

CM

qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per il combinato disposto dell'art. 1815, II comma c.c. e il DL 29.12.2000 n. 394, convertito con modifiche nella L. 24/2001, per violazione legge 7 marzo 1996 n. 108; condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti; condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. In via subordinata: Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni per violazione legge 7 marzo 1996 n. 108, in quanto eccedente il c.d. tasso soglia di volta in volta stabilito nei trimestri di riferimento durante lo svolgimento del rapporto contrattuale; condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse nei trimestri nei quali risulta superato il tasso soglia di riferimento, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti; condannare, inoltre, la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per la mancata disponibilità delle somme imputate ad interessi da quantificarsi nella misura dei tassi di rendimento dei BOT; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. 2. Dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per la violazione degli artt. 120 c. 2 e 117 c. 4 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio del 2000 per non aver

CM

previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, per l'effetto, ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt. 1339, 820, 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.; condannare per l'effetto la convenuta alla restituzione mediante compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti sulle somme illegittimamente percepite dalla banca; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di finanziamento; con vittoria di spese diritti ed onorari. In subordinata ipotesi: 3. Dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per la violazione degli artt. 120 c. 2 e 117 c. 4 TUB e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio del 2000 per non aver specificamente approvato per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, per l'effetto, ricalcolare il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi per il combinato disposto degli artt. 1339, 820, 821 del c.c., applicando il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c.; condannare per l'effetto la convenuta alla restituzione mediante compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore delle odierne istanti sulle somme illegittimamente percepite dalla banca; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in

CG

base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di finanziamento; con vittoria di spese diritti ed onorari”.

Conclusioni della convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere tutte le domande formulate dalle attrici e condannarle in solido al pagamento in favore della convenuta della somma ritenuta equa e di giustizia. Vinte le spese del presente giudizio”.

Al termine della discussione orale della causa, all'udienza del 10.5.2018 pronuncia la seguente

SENTENZA

di cui viene data immediata lettura ex art. 281-sexies c.p.c.

Ritenuto in fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato la ~~CONFINOVA~~ in liquidazione e le Sigg.re ~~Illegale~~ - ~~Illegale~~ Jassica hanno convenuto in giudizio la Banca ~~Illegale~~ e ~~Illegale~~ per sentir dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in relazione al superamento del c.d. tasso-soglia ed alla nullità e/o inefficacia della clausola contrattuale della capitalizzazione degli interessi relativa al contratto di finanziamento azionato in via monitoria con il d.i. n. 897/14, con la condanna della banca convenuta alla restituzione mediante compensazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle attrici.

CM

Si è costituita la Banca Toscana Credito e Risparmio Soc. Coop., contestando le domande attrici perché infondate e chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Previo l'espletamento di C.T.U. contabile, all'udienza del 5.10.2016 il G.I. Dr. Niro ha fissato l'udienza del 7.7.2017 per la discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c., con termine sino al 23.6.2017 per il deposito di memorie.

All'udienza del 25.7.2017 il G.O.T. Dr. Mancini ha rinviato la causa all'udienza del 10.5.2018 per i medesimi incumbenti.

Considerato in diritto.

Nella relazione peritale in atti il C.T.U. Dott. Paolo Buchignani ha ricostruito i rapporti intercorsi tra le parti relativamente al contratto di mutuo chirografario n. 010/110591/11 stipulato in data 4.6.2010.

Sulla base di tale ricostruzione, il C.T.U. ha rilevato che la banca opposta, a fronte di un TAN pari al 9%, ha effettivamente applicato il TAE pari al 9,381% (v. allegato n. 3).

Il C.T.U. prosegue affermando: *"Appare quindi chiaro che esiste l'impatto della capitalizzazione composta degli interessi quanto meno su base annua"*; ed ancora: *"Infatti per avere un tasso effettivo del 9% su base composta annua l'Istituto avrebbe dovuto applicare un tasso mensile del 0,7207% e non dello 0,75%"* (v. pagina n. 5).

Sulla base di tali premesse metodologiche, il C.T.U., in risposta al quesito n. 4, ha ricalcolato il piano di ammortamento *"applicando l'interesse legale ed espungendo la capitalizzazione composta su base annua"*.

24

In applicazione di tale criterio, il C.T.U. conclude: *“il ricalcolo della posizione dare avere tra le parti ... evidenzia, alla data del 27.01.2014 data della risoluzione contrattuale, un differenziale a favore di parte attrice ossia di “Edera srl in liquidazione” di € 4.670,34”* (v. allegato n. 4°) ed *“un saldo complessivo netto a favore di parte convenuta ossia di “Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo soc. coop.” pari ad € 6.861,43”* (v. allegato n. 4b).

Pertanto, a fronte della correttezza e condivisibilità delle osservazioni e dei calcoli del C.T.U., si apprezzano i presupposti per il parziale accoglimento dell'opposizione, con la revoca del decreto ingiuntivo n. 897/14 e la condanna delle opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta della somma di € 6.861,43 dovuta alla data (27.1.2014) della risoluzione del contratto di mutuo chirografario del 4.6.2010, oltre gli interessi legali successivi.

Per contro, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dalle opposenti perché infondata.

In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione proposta, si apprezzano equi motivi per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura di 1/2, residuando la restante quota di 1/2 a carico della parte opponente, come da dispositivo.

Le spese di C.T.U., come già liquidate, vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 897/14;
- 2) condanna la Edna s.r.l. in liquidazione, in persona della liquidatrice *pro tempore*, e le Sig. Montegoi Lisa e Foggi Pasquale, in solido tra loro, al pagamento in favore della Nuova Versilia Immobiliare e Costruzioni Soc. Coop. della somma di € 6.861,43, oltre gli interessi legali dal 28.1.2014 al saldo;
- 3) rigetta le altre domande proposte dalle opposenti nei confronti della banca opposta;
- 4) condanna le opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della banca opposta di 1/2 delle spese legali che liquida *pro quota* in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge;
- 5) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U. come già liquidate.

Lucca, li 10.5.2018

Il G.O.T.

Dr. Carlo Mancini

Carlo Mancini

TRIBUNALE DI LUCCA
Depositato in Cancelleria
Lucca, li *10/5/18*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. *Adriano Lenzi*



